



TRIBUNALE DI LOCRI

Il G.O.T. – dott.ssa Giuliana M.R. Ranieri

Designata nel proc. N°

Promosso da: _____, (c.f. _____)
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Costa in Catanzaro via
Campanella 55, che anche lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di
opposizione

Opponente

Contro

Agenzia delle Entrate –Riscossione, in persona del legale rapp.nnte p.t., con sede in
Roma

Opposta

Nonché

Terzo pignorato

o o o o o

-Visti gli atti e sciolta fuori udienza la riserva assunta in data 11 gennaio 2019 nel
procedimento in epigrafe,

-esaminata l'opposizione promossa nell'interesse di _____ avverso
l'atto di pignoramento presso terzi dell'opposta ex art. 72 bis DPR 602/3, nel quale
l'opponente ha contestato l'azione esecutiva rilevando diversi profili di illegittimità del
pignoramento quali: la mancata notifica dello stesso in quanto effettuata illegittimamente
via pec; l'omessa notifica dei titoli sottesi ovvero delle cartelle di pagamento, la
prescrizione dei crediti oggetto di pignoramento, l'erronea indicazione delle somme;

-rilevato che parte opposta ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità
dell'opposizione trattandosi di opposizione ex art. 617 cpc in quanto non ammissibile ex
art. 57 DPR 603/73 dinnanzi al giudice ordinario; nel merito ha esibito documentazione
attestante l'avvenuta regolare notifica delle cartelle indicate nell'atto di pignoramento
nonché l'estratto di ruolo delle somme richieste;

-dall'esame degli atti deve ritenersi che l'opposizione relativamente ai vizi formali e
di notifica del pignoramento nel suo complesso, considerato che esso si riferisce sia a



crediti di natura tributaria che di natura contributiva, qualificabile come opposizione agli atti esecutivi è stata proposta nei venti giorni successivi alla notifica del pignoramento medesimo, quindi appare tempestiva, pur tuttavia le censure relative alla irritalità della notifica via pec sono superate dalla costituzione dell'opponente e dal tenore delle difese, avendo l'atto raggiunto il suo scopo per essere giunto nella sfera giuridica del destinatario (sull'art. 57 si dirà infra).

Per gli altri profili l'opposizione proposta deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ed in via preliminare, ai fini della valutazione in questa fase della conferma o meno della sospensione dell'esecuzione, occorre valutare che parte opponente contesta in primis il mancato ricevimento delle cartelle indicate nell'atto di pignoramento;

-parte opposta ha documentato la regolare notificazione delle cartelle menzionate nell'atto di pignoramento;

-in riferimento alle cartelle di cui parte opponente lamenta la mancata notifica, va applicato il principio stabilito dalle sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 2017 n. 13913 secondo cui le cartelle relative a crediti di natura tributaria, rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, circostanza accertabile da parte opponente anche in via stragiudiziale (accesso agli atti) e di cui aveva contezza attesa la regolarità delle notifiche. Secondo la Corte l'opposizione all'atto di pignoramento contenente crediti tributari va proposta dinanzi alla Commissione tributaria laddove venga eccepita l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), a prescindere dal fatto che il contribuente abbia richiesto l'annullamento del solo atto di pignoramento o anche dell'atto presupposto. Ciò in quanto il pignoramento sarebbe quindi il primo atto attraverso il quale si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione diretta del credito tributario e rientra nella cognizione del giudice tributario in forza dell'art. 19 d.l.s. 546/92, interpretato estensivamente dalla giurisprudenza (Cass. 2014 n. 3773). Inoltre, l'articolo 57 D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che non sono ammesse dinanzi al Giudice Ordinario le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo (pignoramento). Tale inammissibilità va interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento. Pertanto l'opposizione andava proposta davanti al giudice tributario con la relativa istanza di in



quanto questo giudice è privo di giurisdizione con riferimento alle cartelle:
09420070011218240000 IRAP IRPEF; 09420070013007880000 TRIBUTI;
09420080004567208000 IRAP; 09420080005008651000 TRIBUTI;
09420160025104688000 TRIBUTI; 09420160030046430000 TRIBUTI, di cui al pignoramento opposto (che peraltro parte opponente sostiene già impugnate innanzi al giudice tributario ma che sulla base della sentenza della CTP di Reggio Calabria esibita all'udienza dell'11.1.2019, le cartelle indicate non appaiono coincidenti)

-tanto precisato, rientrano nella giurisdizione di questo giudice le cartelle indicate nel pignoramento:

09420070018036251000 INPS; 09420080000278284000 INPS;
09420080005176556000 INPS;09420170001828084000 INPS; 09420170002906783000
INPS;09420160004723329000 INPS; 09420160005001723000
INPS;09420170000020340000 INPS (in relazione alle quali parte opponente afferma la pendenza di opposizione innanzi al Giudice del lavoro non documentata);

-precisato che l'eventuale conferma del provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte, può quindi riguardare solo le cartelle di natura contributiva e considerato che la sola cartella n. 09420080000278284000 ha ad oggetto un credito dell'ente previdenziale di € 63.371,92, che peraltro appare prescritto come quello relativo alla cartella n. 09420070018036251000;

-attesa la peculiarità della fattispecie in cui che le medesime cartelle sono state azionate in tre separati procedimenti pendenti innanzi a questo Giudice , pertanto hanno condotto a tre azioni giudiziarie esecutive presso tre distinti istituti di credito, per somme ingenti, il che determina una situazione complessivamente gravosa per il debitore esecutato e che necessita di approfondimento in sede di merito poiché le iniziative esecutive in questi termini non appaiono legittime;

- valutato sommariamente il fumus che appare fondato per i profili evidenziati, sussistendo un grave ed irreparabile danno tale da giustificare ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 602/73 connessa alla evidenziata peculiarità della situazione;

-considerato che una volta esaurita la fase cautelare si instaura un ordinario giudizio di cognizione, previa fissazione di un termine perentorio e di iscrizione dalla causa a ruolo;

-dovendo disporre sulle spese a conclusione di questa fase , valutata l'accoglimento parziale delle ragioni dell'opponente, condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di questa fase di giudizio che liquida in € 1500,00 oltre spese



generali, Iva e cassa se dovute, che compensa nella misura di un terzo, ex art. 92 comma secondo cpc attesi i mutamenti giurisprudenziali sul riparto di giurisdizione nella fase dell'opposizione a pignoramento di cui al procedimento in oggetto .

Visti gli artt. 615, 618 bis. e 60 d.p.r. 602/73

P.Q.M.

conferma la sospensione dell'esecuzione intrapresa dall'Agenzia delle entrate Riscossione nei confronti di Primerano Francesco per le ragioni esposte;

dispone in riferimento alle cartelle :

09420070018036251000INPS;

09420080000278284000 INPS;

09420080005176556000 INPS;

09420170001828084000 INPS;

09420170002906783000 INPS;

09420160004723329000 INPS;

09420160005001723000 INPS;

09420170000020340000 INPS oggetto di pignoramento , di natura contributiva , ai sensi 618 bis cpc, la riassunzione entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento del giudizio di merito di opposizione innanzi al giudice competente previa iscrizione a ruolo con il rispetto delle forme previste dal rito del lavoro e dei termini di comparizione , ridotti della metà , a cura della parte interessata;

condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione ., in persona del legale rapp.nte p.t al pagamento delle spese di giudizio per la fase sommaria che liquida in complessive € 1500,00 , che compensa nella misura di un terzo oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , Iva e C.p.a come per legge

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Locri li 01.02.2019

Il G.O.T.

Giuliana Maria Rosaria Ranieri

